



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GENOVA

N. _____ 2960 _____ /2026

Oggetto: LINEE GUIDA SU COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA E RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE RELATIVI AI PROCEDIMENTI CIVILI, PENALI E IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE TRATTATI DA QUESTA A.G. CON RIFERIMENTO

- AI D.LVO 198/ 2024,
- AL D.LVO 188/2021,
- AI PRINCIPI SANCITI DALLA DIRETTIVA UE) 2016/343 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016, SUL RAFFORZAMENTO DI ALCUNI ASPETTI DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA, NONCHE'
- AGLI ARTT. 5 D.LVO 106/2006, 6 E 14 DEL CODICE ETICO DEI MAGISTRATI:

PREDISPOSTE A SEGUITO DI RIUNIONE E INTERLOCUZIONI CON

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI GENOVA

RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DEL TRIBUNALE DI GENOVA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

CAMERA PENALE LIGURE

QUESTORE DI GENOVA

COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI GENOVA

COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI DI GENOVA

CAPOCENTRO D.I.A. GENOVA

COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE GENOVA

ORDINE DEI GIORNALISTI LIGURI E GRUPPO CRONISTI LIGURI

Il procuratore della Repubblica

Anche a modifica e integrazione del progetto organizzativo per gli anni 2026-2029

visti

l' art. 5 d.lgs 106/2006,

l'art. 2 lett. u, v, aa) d.lvo 109/2006-disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati

la direttiva (UE) 2016/343,

il d.lvo 188/2021 e il d.lvo 198/2024 entrambi in materia di Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali,

- la circolare del CSM sull'organizzazione degli uffici requirenti,
- gli artt. 1° art. 6 e 14 del codice etico dei magistrati,
- la delibera Consiglio Superiore della Magistratura in data 11 luglio 2018- Pratica num. 310/VV/2017. Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale,
- la direttiva della Procura generale della Corte di Cassazione 0008302 in materia di Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali;
- la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 10.6.2026 in materia di Aggiornamento delle linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale,
 - la delibera del CSM in data 29.7.2026-prot. 15985-pratica 86/VV/2026-Quesiti in ordine all'aggiornamento delle linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale,
 - l'ordine di servizio-direttiva 1780/2023,
 - il progetto organizzativo della Procura della Repubblica relativo agli anni 2026-2029

ravvisata l'urgenza di adeguare la comunicazione istituzionale dell'Ufficio e i rapporti con gli organi di informazione alle citate delibere del Consiglio Superiore della magistratura del 10.6.2026 e 29.7.2026;

rilevato che

- il d.lvo 188/2021 contiene disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza (espressamente prevista dall'art. 27 della Costituzione, dall'art. 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, dagli artt. 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dall'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») e dall'articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo);
- il d.lvo 198/2024 *“reca disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”*;

ritenuto in base a quanto previsto dalla direttiva UE e dal d.lvo 188/2021 che le disposizioni ivi contenute si applichino

- a) ai procedimenti penali a carico di persone note (non ai procedimenti a carico di ignoti e nemmeno ai procedimenti civili o ai procedimenti amministrativi, anche quando questi ultimi possono comportare sanzioni, ad es. in materia tributaria, edilizia, di sicurezza pubblica, di circolazione stradale), alle persone fisiche indagate (il cui nominativo sia quindi stato iscritto nel registro notizie di reato) o imputate in procedimenti penali, in ogni caso ed indipendentemente dalla conoscenza formale che persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali possano avere di tali qualità (non anche alle persone giuridiche);

ritenuto che l'attività degli uffici inquirenti si svolge non solo in ambito penale (nei confronti di persone fisiche ed enti), ma anche nell'ambito dei procedimenti civili, di misure di prevenzione e dell'esecuzione penale;

rilevato che in base alla relazione illustrativa della delibera del Consiglio in data 10.6.2026, la principale novità di sistema è rappresentata dal passaggio da una tutela incentrata esclusivamente sulla presunzione di innocenza a una tutela più ampia, che include in modo espresso la protezione reputazionale della persona;

ritenuto che la presunzione di innocenza sia circoscritta, quanto al rispetto della stessa, ai procedimenti penali, mentre la reputazione della persona-si tratti di persona fisica o giuridica- si estende ai procedimenti civili e in materia di misure di prevenzione;

ravvisata pertanto la necessità di aggiornare quanto previsto nella citata direttiva 1780/2023;

ribadito comunque che i rapporti con gli organi di informazione non possano circoscriversi ai procedimenti penali a carico di persone note, ma possano riguardare la completa attività istituzionale della Procura della Repubblica e quindi estendersi anche ai procedimenti a carico delle persone giuridiche, a carico di ignoti; ai procedimenti civili in cui è previsto l'intervento del P.M., ai procedimenti in materia di misure di prevenzione, nonché all'esecuzione penale;

ritenuto in particolare che comunicati stampa o conferenze stampa contenenti affermazioni univoche circa la responsabilità di un ente ed in contrasto con il generale principio di non colpevolezza sono suscettibili di cagionare gravi pregiudizi anche di natura finanziaria alla reputazione dell'ente, visto che questa è da ritenersi comprensiva anche del profilo connesso all'attività economica svolta dall'ente ed alla considerazione che esso ottiene nel contesto sociale (ved. Cass. Sez. 5, **Sentenza n. 43184** del 21/09/2012);

ribadita comunque la necessità di regolare la comunicazione istituzionale dell'Ufficio, nonché i rapporti tra Procura della Repubblica di Genova e gli organi di informazione, tenendo presente non solo il d.lvo 188/2021 e il d.lvo 198/2024, ma anche attraverso disposizioni il più possibile condivise con Uffici giudicanti, organi di stampa, Polizia Giudiziaria ed organi rappresentativi dell'avvocatura (Consiglio dell'Ordine e Camera Penale);

ravvisata quindi la opportunità, sia pure in assenza di specifiche disposizioni in materia di normazione primaria o secondaria di estendere le previsioni in materia di comunicazione istituzionale e rapporti con gli organi di informazione anche ai procedimenti penali a carico di persone giuridiche, a carico di ignoti, ai procedimenti civili, ai procedimenti in materia di misure di prevenzione e in materia di esecuzione penale, nonché estendere le previsioni in materia di protezione reputazionale anche alle persone giuridiche;

a seguito della riunione intercorse in data 14.9.2026

- cui hanno preso parte di Presidente della Corte di Appello, l'Avvocato Generale-Procuratore Generale ff, -

con il Presidente del Tribunale, il magistrato responsabile per la comunicazione del Tribunale, i procuratori aggiunti dott.ssa Paolillo, dott. Manotti, dott. Zocco, il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti e il Presidente del Gruppo Cronisti Liguri, i vertici delle Forze dell'Ordine (Sig. Questore, Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri, Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Capocentro della D.I.A. Comandante della Polizia Locale) ,

a seguito della riunione dell'ufficio in data 30.9.2026

Dispone-

- 1) Ai sensi degli artt. 5 .d.lvo 106/2006 il procuratore della Repubblica cura personalmente i rapporti con gli organi di informazione con riferimento alle attività della Procura della Repubblica, nonché ai procedimenti civili, penali (a carico di noti-persone fisiche e giuridiche; ignoti), in materia di misure di prevenzione ed esecuzione penale trattati dall'Ufficio.
- 2) Nell'ambito di tali rapporti, considerato quanto contemplato nel parere (2013) N. 8 del Consiglio Consultivo dei procuratori europei sui rapporti tra il pubblico ministero e i mezzi di informazione adottato in occasione della VIII riunione plenaria (Yerevan, 8-9 ottobre 2013)¹,

il procuratore della Repubblica si impegna ad assicurare la trasparenza nell'esercizio delle funzioni di tutti i magistrati dell'ufficio e si riserva di fornire informazioni ai mezzi di comunicazione

- sulle linee generali d'azione e/o sul ruolo ed il funzionamento del proprio ufficio, nonché,

in considerazione della rispettiva importanza e complessità, così come di seguito in linea generale connotate,

- sui procedimenti e/o processi penali a carico di persone fisiche e giuridiche in cui siano state assunte iniziative rilevanti e divulgabili nel rispetto dell'art. 329 c.p.p. e dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione²;
- sui procedimenti civili più rilevanti nei casi in cui sia prevista la partecipazione del PM (quali quelli in materia di crisi di impresa o di protezione internazionale o di tutela della persona (amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione);

¹ *La trasparenza nell'esercizio delle funzioni dei procuratori è una componente fondamentale dello stato di diritto ed una delle garanzie importanti di un giusto processo. Deve essere fatta giustizia e si deve anche vedere che è stata fatta giustizia. Per fare in modo che ciò avvenga, i media dovrebbero essere in grado di fornire le informazioni sui processi penali e su altri procedimenti.*

Ancora,

L'applicazione del principio della trasparenza nel lavoro dei procuratori è un modo per assicurare la fiducia del pubblico così come lo è la diffusione delle informazioni sulle loro funzioni e sui loro poteri. L'immagine del pubblico ministero costituisce, pertanto, un elemento importante della fiducia del pubblico nel buon funzionamento del sistema giudiziario. Il diritto di accesso dei media alle informazioni sulle attività dei procuratori, il più ampio possibile, serve anche a rafforzare la democrazia ed a sviluppare un'aperta interazione con il pubblico.

² Sez. 6, **Sentenza n. 25167** del 19/03/2008 Cc. (dep. 19/06/2008) Rv. 240358: la diffusione alla **stampa** ad opera di un ufficiale di P.G. del contenuto di un provvedimento di sequestro relativo a beni dell'indagato non integra il reato di rivelazione di segreto d'ufficio, perché il sequestro, una volta eseguito, non è più coperto dal segreto, fatta salva l'ipotesi di segregazione prevista dall'art. 329, comma terzo, cod. proc. pen..

Sez. U, **Sentenza n. 5** del 18/01/2001 (Rv. 543248) [\[sentenza\]](#)

(Sez. 6, **Sentenza n. 1853** del 16/05/1995 Cc. (dep. 20/07/1995) Rv. 202217 – 01

La diffusione della notizia dell'arresto di persona indagata non integra il reato di rivelazione di segreto d'ufficio perché l'arresto, nel momento in cui viene eseguito, è conosciuto dallo indagato che lo subisce e quindi, ai sensi dell'art. 329, comma primo cod. proc. pen., non può essere coperto dal segreto. Quanto sopra salvo il caso che il pubblico ministero, immediatamente informato dell'arresto, ritenga necessario, al fine di evitare pregiudizio per la prosecuzione delle indagini, dispone ai sensi del comma terzo del sopracitato accordo, la segretezza dell'atto.

- sui procedimenti più rilevanti in materia di misure di prevenzione che coinvolgano persone fisiche o giuridiche;
- sulle procedure più rilevanti in materia di esecuzione penale, avvalendosi in tutti i casi della collaborazione dei procuratori aggiunti (con riferimento ai procedimenti ricadenti nella competenza dei gruppi di lavoro da questi coordinati) e del p.m. titolare del procedimento oggetto di comunicazione agli organi di informazione e previa consultazione con questi, nonché nel pieno rispetto del principio della presunzione di innocenza così come prevista dalla direttiva U.E. 2016/343 (quanto ai procedimenti penali).

3) La comunicazione sarà subordinata alla preventiva valutazione positiva sulla sussistenza dell'interesse pubblico e ispirata da **criteri di proporzionalità in considerazione della rilevanza pubblica dei fatti oggetto delle indagini e delle ragioni di pubblico interesse che giustifichino una maggiore o minore divulgazione di notizie.**

4) Nell'individuare l'interesse pubblico sotteso alla comunicazione istituzionale si farà riferimento

a) agli orientamenti del CSM, che ritengono di pubblico interesse

- da un lato, i casi e le controversie di obiettivo rilievo sociale, politico, economico, tecnico-scientifico;
- dall'altro, i provvedimenti organizzativi rilevanti per gli avvocati, il personale, i giornalisti, i giuristi, i cittadini (ved. Aggiornamento delle linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale- *Delibera Plenaria del 10 giugno 2026*);

b) alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di art. 10 della Convenzione (in materia di libertà di espressione-ved. (ved. **ad es. Sentenza n. 17233/2017 del 19/10/2017, Fuchsmann vs Germania**)).

5) Può essere pertanto ritenuta di interesse pubblico ogni informazione che rientri nei seguenti parametri:

A. contribuisce al dibattito pubblico:

rientra quindi nell'interesse pubblico l'informazione che contribuisca, anche indirettamente, al dibattito democratico su materie che incidono sulla collettività e sulla sua sicurezza, sul funzionamento delle istituzioni o sull'uso di risorse pubbliche.

B. riguarda il ruolo del soggetto interessato:

è da ritenersi pertanto di interesse pubblico l'informazione che riguardi:

- o soggetti che ricoprono cariche o incarichi pubblici
- o persone con ruolo istituzionale o che rivestano posizioni o ruoli socialmente, culturalmente, politicamente, mediaticamente rilevanti.

C. riguarda la rilevanza pubblica dell'oggetto dell'informazione:

è da ritenersi che rientrino nel pubblico interesse informazioni su vicende relative a

- gestione e destinazione di risorse/fondi pubblici
- corruzione/concussione,

- sicurezza pubblica
- politiche pubbliche
- eventi di impatto sociale, inclusi ad es. i disastri naturali o provenienti da altre cause.

6) Non rientrano nel pubblico interesse soltanto le notizie riguardanti fatti/inchieste di rilievo nazionale o internazionale.

L'interesse può definirsi pubblico anche se limitato ad una determinata area geografica riguardante ad es. un circondario o un distretto.

7) Viene comunque prevista quanto alla Procura della Repubblica e consigliata (quanto alle Forze di Polizia) una interlocuzione periodica con gli organi di informazione perché anche questi possano con le loro segnalazioni contribuire ad individuare eventi/argomenti di pubblico interesse, evitando di lasciare al solo dirigente dell'Ufficio (o ai vertici delle Forze di Polizia) la scelta/selezione su quanto possa costituire interesse pubblico e oggetto di comunicazione istituzionale.

8) L'interesse pubblico potrà altresì configurarsi in linea generale

- quanto ai procedimenti civili, in base alla rilevanza della persona fisica/giuridica destinataria di una richiesta di liquidazione giudiziale e all'entità dello stato di insolvenza, alla rilevanza pubblica della persona destinataria di una richiesta di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;
- quanto ai procedimenti in materia di misura di prevenzione tenuto conto della gravità dei precedenti penali del proposto, del numero e valore dei beni oggetto di richiesta di sequestro o di amministrazione giudiziaria e del provvedimento di sequestro da parte del Tribunale, della rilevanza/importanza sul mercato delle persone giuridiche soggette ad amministrazione giudiziaria o controllo giudiziario ai sensi degli artt. 34 e 34 bis d.lvo 159/2011,
- quanto ai procedimenti in materia di esecuzione penale in considerazione della sentenza di condanna emessa per reati gravi, quali omicidio, in materia di terrorismo, di natura associativa nei confronti dei condannati; della cattura di latitanti condannati in via definitiva per tali reati

delineati i presupposti generali perché si configuri un interesse pubblico,

- 9) Il procuratore della Repubblica si riserva
- a) di emanare comunicati stampa, che
- con riferimento alle vicende più rilevanti di interesse pubblico individuate secondo i criteri (di carattere generale) sopra indicati costituiranno la modalità ordinaria della comunicazione istituzionale,
 - si dispone vengano (detti comunicati) inseriti sul sito web della Procura della Repubblica (rimanendovi almeno fino alla sentenza di primo grado o alla sentenza relativa alla fase in cui il comunicato viene emanato e in caso di esecuzione penale per non più di tre mesi) indicando le ragioni di pubblico interesse sottese alla loro divulgazione, coordinandosi con il PM titolare delle indagini e il procuratore aggiunto coordinatore del gruppo specializzato cui appartiene il PM, nonché, se ritenuto necessario ed opportuno, nei procedimenti penali e in materia di

misure di prevenzione, anche con la Polizia Giudiziaria delegata delle indagini e nella piena osservanza, per quanto riguarda i propri comunicati stampa, di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 dlvo 106/2006, nonché dal d.lvo 188/2021 e dall'art. 115 bis cpp (quanto ai relativi criteri redazionali);

- b) di indire, **contestualmente alla diramazione di comunicati stampa**, con un atto motivato, indicando le ragioni di pubblico interesse sottese alla loro organizzazione, anche conferenze stampa (delle quali verrà conservata documentazione audio-video), **cui verranno invitati e ammessi giornalisti iscritti all'albo**, nella piena osservanza, per quanto riguarda i propri comunicati stampa e le modalità espositive nel corso delle conferenze stampa, di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 dlvo 106/2006, nonché dal d.lvo 188/2021 e dall'art. 115 bis cpp

9 bis) Le conferenze stampa verranno indette solo in presenza

- di uno specifico e concreto interesse pubblico che possa rivestire rilevanza internazionale o nazionale, qualora sussistano almeno due dei parametri sopra indicati caratterizzanti la sussistenza di un interesse pubblico,
- dell'esigenza di fornire ulteriori chiarimenti rispetto al contenuto di un preventivo comunicato stampa.

- 10) Il procuratore della Repubblica si riserva di invitare nelle conferenze stampa riguardanti i procedimenti maggiormente complessi il P.M. titolare delle indagini e il procuratore aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro del p.m. interessato (laddove questi manifestino a loro volta la disponibilità a parteciparvi) e tanto al fine di fornire, in previsione di domande e richieste di chiarimenti dei giornalisti, una informazione – divulgabile- il più possibile completa ed attendibile.

10 bis) La complessità del procedimento legittimante la presenza del PM titolare dell'indagine e del procuratore aggiunto sarà desumibile in linea generale e fatta salva la possibilità di individuare altri parametri di complessità, quanto ai procedimenti penali (e nella fase della esecuzione penale) dall'iscrizione per reati associativi o a carico di più indagati/imputati/condannati – persone fisiche o giuridiche, superiori a dieci per reati indicati come prioritari dalla legge e/o dal progetto organizzativo, dalla sussistenza di una attività articolata di indagine, dalla esigenza di applicare nozioni/competenze multidisciplinari, dalla richiesta di misure cautelari personali e/o reali, o emissioni di ordini europei di indagine ai sensi del d.lvo 108/2017 o richieste di assistenza giudiziaria),

- 11) In base all'interesse pubblico così come sopra determinato (sia pure in linee generali), indipendentemente dalla emanazione di comunicati stampa da parte di questa A.G. della P.G. o di altri organi istituzionali o di conferenze stampa indette da questa A.G. o da altri) potranno essere divulgate comunicazioni cc.dd. reattive (che si dispone vengano inserite sul sito web della Procura della Repubblica, rimanendovi almeno fino alla sentenza di primo grado o alla sentenza relativa alla fase in cui viene emanata la comunicazione c.d. reattiva e in caso di esecuzione penale per non più di tre mesi), a fronte di divulgazione di notizie che rendano necessarie precisazioni e in ogni caso finalizzate a correggere o smentire informazioni errate, false o distorte, che possano recare

pregiudizio alle indagini e alla conduzione di procedimenti civili, penali (anche nella fase della esecuzione penale), in materia di misure di prevenzione, ai diritti delle persone coinvolte o all'immagine di imparzialità e correttezza del singolo magistrato, dell'ufficio giudiziario e, nei casi più gravi, della stessa funzione giudiziaria).

12) In base alla delibera del CSM della seduta del 29.7.2026 il procuratore della Repubblica, a seguito dei soli comunicati stampa emanati dalla Procura della Repubblica o delle sole conferenze stampa indette dall'Ufficio emana comunicazioni di aggiornamento (che si dispone vengano inserite sul sito web della Procura della Repubblica rimanendovi almeno fino alla sentenza di primo grado o alla sentenza relativa alla fase in cui viene emanata la comunicazione di aggiornamento e nel caso di procedimenti nella fase della esecuzione penale per non più di tre mesi) sull'evoluzione dei procedimenti penali e misure di prevenzione a carico di persone fisiche note di cui venga divulgato il nome o la carica e persone giuridiche (di cui venga divulgata la denominazione) più rilevanti secondo i parametri sopra indicati (in particolare in caso di revoca o annullamento di misure cautelari, archiviazioni anche parziali o assoluzioni anche parziali che modifichino in misura significativa il quadro originariamente rappresentato dall'ufficio).

13) Fatta salva ogni diversa determinazione del CSM, in considerazione

- dell'impegno assunto dalla Procura della Repubblica di garantire tutela reputazionale anche nei confronti delle persone giuridiche (nei procedimenti penali) delle persone fisiche e giuridiche (nei procedimenti civili e in materia di misure di prevenzione),
- dell'accordo con il Presidente del Consiglio dell'Ordine e con il Presidente della Camera Penale nel corso della riunione del 14.9.2026,

al fine di non sovraccaricare la Procura della Repubblica di oneri di aggiornamento da espletare di ufficio, si prevede che durante le indagini preliminari e dopo l'esercizio dell'azione penale le comunicazioni di aggiornamento relative esclusivamente a procedimenti sopra menzionati penali e in materia di misure di prevenzione vengono effettuate (e inserite nel sito web della Procura della Repubblica rimanendovi almeno fino alla sentenza di primo grado o alla sentenza relativa alla fase in cui viene emanata la comunicazione di aggiornamento) dall'Ufficio solo su istanza dei difensori degli interessati (persone fisiche o giuridiche indagate/imputate, destinatarie di richieste di misure di prevenzione).

13 bis) Comunicazioni di aggiornamento non sono previste per i procedimenti civili ed esecuzione penale. E' fatta salva la possibilità per i difensori di emanare propri comunicati con riferimento a procedimenti penali, civili, in materia di misure di prevenzione e di esecuzione penale.

In caso di comunicati di aggiornamento gli organi di informazione considerano quanto previsto dall'art. 24 lett. B e d del CODICE DEONTOLOGICO DELLE GIORNALISTE E DEI GIORNALISTI, approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti l'11 dicembre 2024 nel rispetto della presunzione di non colpevolezza tenuto conto dell'evoluzione delle fasi procedurali.

- 14) Viene in ogni caso fatta salva la possibilità per il Tribunale (previa consultazione con il procuratore della Repubblica) di emanare anche di ufficio comunicati stampa che possono anche sostituire i comunicati stampa o di aggiornamento della Procura della Repubblica e in caso di richieste della difesa indirizzate alla procura della Repubblica, di emanare, di intesa e/o su richiesta della Procura della Repubblica, comunicati di aggiornamento .

In tal caso la Procura della Repubblica sarà esentata dalla emanazione di comunicati di aggiornamento.

- 15) I comunicati da parte del magistrato responsabile per la comunicazione del Tribunale (e comunque fatte salve le regole di organizzazione interna del Tribunale a riguardo della comunicazione istituzionale) nei casi in cui dovrebbero essere emessi comunicati di aggiornamento da parte di questo Ufficio potranno tener luogo rispetto a detti comunicati di aggiornamento, così assicurando, da parte di un organo terzo e indipendente la simmetria informativa rispetto alla comunicazione iniziale della Procura della Repubblica.

- 16) A tal proposito, ravvisata in linea di principio l'opportunità di coordinarsi con il Tribunale e di individuare le fasi dei procedimenti penali, civili, e in materia di misure di prevenzione in cui possa effettuarsi la comunicazione istituzionale dell'ufficio requirente e dell'Ufficio giudicante,

il procuratore della Repubblica curerà la comunicazione istituzionale

- quanto ai procedimenti penali, nella fase delle indagini, nella fase cautelare e fino all'esercizio dell'azione penale, nonché in caso di impugnazione, da parte della Procura della Repubblica, delle ordinanze (del G.I.P. o del Tribunale del riesame) e delle sentenze di primo grado,
- quanto ai procedimenti in materia di misure di prevenzione, nella fase delle indagini, dell'eventuale sequestro, fino alla decisione sulla applicazione delle misura di prevenzione personale e/o patrimoniale, nonché in caso di impugnazione da parte della Procura della Repubblica, delle decisioni adottate dal Tribunale,
- quanto ai procedimenti civili, fino alle decisioni adottate dal Tribunale in primo grado (se accolgono anche parzialmente le richieste della Procura della Repubblica, nonché in caso di impugnazione da parte della Procura della Repubblica, delle decisioni adottate dal Tribunale).

- 17) Il Tribunale, per il tramite del magistrato responsabile per la comunicazione del Tribunale (e comunque fatte salve le regole di organizzazione interna a riguardo della comunicazione istituzionale) curerà la comunicazione,

- quanto ai procedimenti penali nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale e previo coordinamento con il procuratore della Repubblica, anche relativamente alle decisioni adottate in materia di misure cautelari adottate dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale del riesame;

- quanto ai procedimenti in materia di misure di prevenzione, nella fase della decisione sulla applicazione delle misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e previo accordo con la Procura della Repubblica anche nelle fasi precedenti,
- quanto ai procedimenti civili, in occasione delle decisioni adottate dal Tribunale, se disattendono le richieste della Procura della Repubblica in primo grado e previo accordo con la Procura della Repubblica anche nelle fasi precedenti.

18) In ogni caso il magistrato responsabile della comunicazione presso il Tribunale e il Presidente del Tribunale saranno destinatari di tutti i comunicati stampa e dei provvedimenti che indicano conferenze stampa emessi da questo Ufficio.

Analogamente la Procura della Repubblica sarà destinataria dei comunicati emessi dal Tribunale.

19) ritenuto che il principio di non colpevolezza e la reputazione degli indagati/imputati (persone fisiche o giuridiche), nonché la reputazione delle persone fisiche o giuridiche destinatarie di proposte ex d.lvo 159/2011 possa essere tutelato anche tramite un appropriato utilizzo del linguaggio, che si ispiri ai criteri (fissati anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) di **continenza, moderazione, decoro, vigilanza, discrezione, circospezione** (restraint, moderation, propriety, vigilance, discretion and circumspection), che sia conforme ai criteri di cui all’ art. 115-*bis* c.p.p.,

in ogni comunicato e in ogni conferenza stampa, si eviterà quanto ai procedimenti penali e in misure di prevenzione ogni espressione

- che presenti la persona sottoposta a indagini o l’ imputato (persona fisica o giuridica) come colpevole/responsabile prima dell’ accertamento definitivo della responsabilità,
- che presenti il destinatario della richiesta di applicazione di misure di prevenzione come socialmente pericoloso o titolare di beni provenienti da attività illecite prima di una sentenza definitiva di applicazione della misura di prevenzione/confisca.

Continenza, moderazione, decoro, vigilanza, discrezione, circospezione (restraint, moderation, propriety, vigilance, discretion and circumspection) dovranno connotare la comunicazione con riferimento ai procedimenti civili (evitando di indicare la persona fisica giuridica o giuridica destinataria di richiesta di liquidazione giudiziale come insolvente) e nella fase della esecuzione penale.

Tali criteri non possono ritenersi illegittime limitazioni della libertà di espressione, ma garanzie della immagine di indipendenza ed imparzialità dei magistrati (anche laddove questi, i particolare i dirigenti degli uffici, siano chiamati ad autorizzare la diffusione di comunicati stampa), in quanto in base alla sentenza della Corte Costituzionale 100 del 1981

Deve riconoscersi - e non sono possibili dubbi in proposito - che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino ma deve del pari ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica da essi rivestita non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale.

Per quanto concerne la libertà di manifestazione del pensiero non è dubbio che essa rientri tra quelle fondamentali protette dalla nostra Costituzione ma è del pari certo che essa, per la generalità dei cittadini non è senza limiti, purché questi siano posti dalla legge e trovino fondamento in precetti e principi costituzionali, espressamente enunciati o desumibili dalla Carta costituzionale (cfr. [sent. 9 del 1965](#)).

I magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità: nell'adempimento del loro compito.

20) Conseguentemente, il testo dei comunicati stampa, le eventuali denominazioni attribuite alle indagini, gli aggettivi utilizzati, le dichiarazioni rese nel corso delle conferenze stampa non dovranno essere lesivi della presunzione di innocenza e della dignità. Altrettanto dicasi quanto ai comunicati di natura c.d. reattiva e ai comunicati di aggiornamento.

21) Al fine di garantire l'apparenza di imparzialità del PM titolare del procedimento interessato dalla comunicazione istituzionale e dell'Ufficio e di evitare che le esternazioni individuali possano interferire con la credibilità della comunicazione istituzionali, le comunicazioni personali del magistrato titolare delle indagini o di altri PM componenti della Procura della Repubblica, anche attraverso l'uso dei social media e dei profili digitali non potranno sostituire o sovrapporsi alla comunicazione istituzionale dell'ufficio o del Tribunale.

22) Ritenuto necessario che il procuratore della Repubblica possa adempiere i propri doveri di informazione fornendo notizie (divulgabili) il più possibile attendibili (anche qualora venga richiesto dagli organi di informazione di confermare notizie di cui questi siano venuti comunque a conoscenza); ritenute pertanto indispensabili le interlocuzioni con i sostituti ed i procuratori aggiunti; tenuto quindi presente quanto previsto dalla direttiva della Procura Generale della Cassazione

Permane immutato il dovere dei magistrati componenti l'Ufficio di informare tempestivamente il capo dell'Ufficio degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza, nonché dalla citata delibera del CSM del 10.6.2026,

i magistrati (togati ed onorari), come già previsto nel progetto organizzativo relativo agli anni 2026-2029 informeranno e aggiorneranno verbalmente ovvero tramite posta elettronica, il procuratore della Repubblica o chi ne fa le veci ed i procuratori aggiunti (con riferimento ai procedimenti ricadenti nella competenza dei gruppi di lavoro specializzati da questi coordinati) sull'andamento e sullo sviluppo delle indagini, delle udienze (camerali e dibattimentali) più importanti inerenti anche i procedimenti civili, in materia di misure di prevenzione, l'esecuzione penale comunque suscettibili di coinvolgere l'immagine dell'ufficio, nonché sull'andamento dei turni urgenze ed assegnazioni, al fine di consentire al procuratore della Repubblica di valutare la sussistenza dell'interesse pubblico alla divulgazione di notizie (ostensibili).

23) Analogamente, i procuratori aggiunti (con riferimento ai procedimenti ricadenti nella competenza dei gruppi di lavoro specializzati da questi coordinati) come già previsto nel progetto organizzativo relativo agli anni 2026-2029 informeranno e aggiorneranno, verbalmente ovvero tramite posta

elettronica, il procuratore della Repubblica sull'andamento e lo sviluppo delle indagini, delle udienze penali (camerali e dibattimentali), civili, in materia di misure di prevenzione più importanti, nonché in materia di esecuzione penale.

Ritenuto, con riferimento al d.lvo 188/2021, che questo contenga in due diversi articoli la disciplina relativa

- alle “dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale” (art. 2),
- ai comunicati stampa, alle conferenze stampa (art. 3 lett. a), nonché alla diffusione di informazioni sui procedimenti penali (art. 3 lett. b),

ritenuto di dover delineare la portata del d.lvo 188/2021 e del d.lvo 198/2024 tenendo presente anche quanto previsto dalla direttiva (UE) 2016/343;

ritenuto, quanto all'art. 2 del d.lvo 188/2021, che in base ai “consideranda” della Direttiva (UE) 2016/343 (paragrafo 17)

- a) che per «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche» dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale (quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge,) che abbia ad oggetto tale reato o da un'altra autorità pubblica;
- b) che la nozione di “autorità pubbliche” ricomprenda quindi polizia giudiziaria, autorità giudiziaria o qualsivoglia pubblico ufficiale/pubblica autorità (anche diversi dalla Polizia Giudiziaria, quale la Agenzia delle Entrate o appartenenti alle Forze dell'ordine che non rivestono la qualità di ufficiale e/o agente di PG)

ritenuto che in base all'art. 2 del d.lvo 188/2021 tutte le citate autorità non possano- nelle proprie dichiarazioni - indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili;

rilevato che secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la presunzione di innocenza “sarà violata se una dichiarazione di un pubblico ufficiale riguardante una persona accusata di un reato riflette un'opinione secondo cui ella è colpevole prima che la sua colpevolezza sia stata provata in base alla legge” (*Daktaras c. Lituania*, n. 42095/98, § 41, 10 ottobre 2000) e che comunque tale principio possa applicarsi anche alle persone giuridiche;

ritenuto che le “dichiarazioni” di cui all'art. 2 del d.lvo 188/2021 non coincidano necessariamente con i comunicati stampa, le conferenze stampa, né con la diffusione di informazioni sui procedimenti penali;

ritenuto quindi che tali dichiarazioni (consistenti ad es. in interviste in occasione ed immediatezza di un di evento di rilevanza penale o nel corso di un procedimento penale) , se rilasciate da una Autorità diversa dalla A.G., non comportino la necessità di una autorizzazione da parte del procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 5 comma 3 bis d.lvo 106/2006, bensì, soprattutto se riguardanti un procedimento penale pendente, di una previa consultazione e conseguente accordo con il procuratore della Repubblica riguardante l'opportunità o meno di rilasciare una intervista.

Dispone

Fermo restando l'obbligo del rispetto da parte di tutte le pubbliche Autorità

- del segreto delle indagini preliminari previsto dall'art. 329 c.p.p.) e

- dei presupposti riguardanti le informazioni divulgabili nel rispetto dell'art. 329 c.p.p. e dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione³
- del segreto degli accertamenti patrimoniali in materia di misure di prevenzione
- del segreto riguardante le udienze camerali

24) le Autorità diverse da questa A.G. (così come sopra individuate) che decidano di rilasciare dichiarazioni in occasione ed immediatezza di un di evento di rilevanza penale o nel corso di un procedimento penale (al di fuori di comunicati o conferenze stampa disposti o autorizzati da questo Ufficio) non dovranno chiedere una preventiva autorizzazione al procuratore della Repubblica ma saranno tenute, **soprattutto in occasione di dichiarazioni rilasciate nel corso di un procedimento penale incardinato presso questo Ufficio** e destinate ad essere riportate dagli organi di informazione ad una previa consultazione e accordo, anche tramite e mail riguardante l'utilità e l'opportunità del rilascio di una intervista, con il procuratore della Repubblica, oltre che al rispetto del segreto investigativo e di quanto previsto dall'art. 2 d.lvo 188/2021.

26) A preventiva consultazione saranno sottoposte anche le dichiarazioni in materia di misure di prevenzione incardinate presso questa A.G.

27) In caso di **informazioni fornite/dichiarazioni rilasciate** in occasione/nella immediatezza di un fatto di rilevanza penale **(che in linea di principio non sono soggette a divieto da questa A.G.)**, le Autorità sopra indicate eviteranno tassativamente di fornire indicazioni/informazioni riguardanti dati sensibili o riservati inerenti le persone indagate e le persone offese e le persone a qualsiasi titolo coinvolte, il contenuto di atti di indagine eventualmente svolti oppure specifiche piste investigative seguite o elementi raccolti che possano portare organi di informazione e pubblica opinione alla intempestiva prematura diffusione della identificazione dei presunti responsabili, prima di ogni decisione/determinazione da parte della Autorità Giudiziaria o agevolare i presunti responsabili a sottrarsi alle indagini ed alle ricerche della Autorità giudiziaria.

28) Comunicati stampa da parte della Polizia Giudiziaria e conferenze stampa organizzate dalla Polizia Giudiziaria, previa richiesta da inviare a segreteria@procuratore.procura.genova@giustizia.it e per conoscenza a nicola.piacente@giustizia.it, dovranno essere autorizzati (con atto motivato quanto alle conferenze stampa) da parte del procuratore della Repubblica, sentito se ritenuto opportuno il p.m. titolare del procedimento ed il procuratore aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro in cui è inserito il p.m. titolare del procedimento.

29) Le conseguenti decisioni del procuratore della Repubblica potranno essere emanate anche tramite posta elettronica.

30) In ogni comunicato e conferenza stampa da parte della polizia giudiziaria bisognerà fare inderogabilmente riferimento al principio di presunzione di innocenza delle persone fisiche o giuridiche indagate e precisare in che fase si trova il relativo procedimento, evitando ogni espressione o tipo di comunicazione che presenti la persona sottoposta a indagini o l'imputato come colpevole prima dell'accertamento definitivo della responsabilità.

Analoga accortezza nel non presentare la persona (fisica o giuridica) destinataria di una proposta per l'applicazione di misura di prevenzione come socialmente pericolosa o titolare

³ Sez. 6, **Sentenza n. 25167** del 19/03/2008 Cc. (dep. 19/06/2008) Rv. 240358: la diffusione alla **stampa** ad opera di un ufficiale di P.G. del contenuto di un provvedimento di sequestro relativo a beni dell'indagato non integra il reato di rivelazione di segreto d'ufficio, perché il sequestro, una volta eseguito, non è più coperto dal segreto, fatta salva l'ipotesi di segregazione prevista dall'art. 329, comma terzo, cod. proc. pen..

Sez. U, **Sentenza n. 5** del 18/01/2001 (Rv. 543248) [\[sentenza\]](#)

di un patrimonio di provenienza illecita connoterà ogni comunicato e conferenza stampa da parte della polizia giudiziaria.

- 31) I parametri per l'individuazione dell'interesse pubblico legittimanti l'emanazione di comunicati da parte della polizia giudiziaria saranno meno rigidi rispetto a quelli individuati come presupposto per i comunicati stampa e le conferenze stampa emanati/indette dalla Procura della Repubblica e potranno riguardare questioni territorialmente circoscritte quali la sicurezza pubblica nei quartieri o nei mezzi di trasporto pubblici o fatti-reati che destano allarme anche in quegli ambiti circoscritti.
- 32) Ogni diffusione di informazioni da parte della polizia giudiziaria e/o immagini sui procedimenti penali e misure di prevenzione sarà disposta o autorizzata tramite posta elettronica con le modalità indicate nei paragrafi precedenti dal procuratore della Repubblica, sentito se ritenuto opportuno il p.m. titolare del procedimento e il procuratore aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro in cui è inserito il p.m. titolare del procedimento, tenuto presente anche quanto previsto dall'art. 329 c.p.p., e quando si riveli strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini (ad esempio laddove sorga la necessità da parte degli inquirenti di invitare il pubblico a collaborare nelle indagini e nella individuazione del presunto autore di un reato), o laddove ricorrano altre specifiche ragioni di interesse pubblico legate ad es. a motivi di sicurezza o al diritto dell'opinione pubblica di essere informata sullo sviluppo di procedimenti penali rilevanti. Le informazioni dovranno indicare la fase in cui si trova il procedimento oggetto di tali informazioni.
- 33) Analoghe disposizioni valgano anche con riferimento ai procedimenti a carico delle persone giuridiche ai sensi del d.lvo 231/2001.

34) Non sarà oggetto di autorizzazione la diffusione di informazioni relative ai risultati complessivi delle attività di prevenzione e controllo del territorio, limitatamente a quelle che NON abbiano comportato l'accertamento di violazioni penali.

35) In linea di principio, fatta eccezione per i reati di cui alla legge 69/2019, nonché per i reati previsti dagli artt. Da 609 bis a 609 undecies cp, e per i reati coinvolgenti persone minorenni quali indagati (in concorso con maggiorenni) o quali persone offese/danneggiate, i comunicati stampa emessi da questo Ufficio o dalla Polizia Giudiziaria (ed autorizzati dal procuratore della Repubblica) nonché le conferenze stampa potranno menzionare i nominativi delle persone arrestate/denunciate o la carica (fatte sempre salve la menzione della presunzione di innocenza e la tutela della reputazione) o delle persone offese.

36) I comunicati stampa della Polizia Giudiziaria riguardanti reati commessi in concorso da maggiorenni e minorenni dovranno essere autorizzati dalla Procura della Repubblica e dalla Procura per i minorenni.

37) La divulgazione del nominativo (che – si ribadisce - non verrà effettuata per i reati di cui alla legge 69/2019, nonché per i reati previsti dagli artt. Da 609 bis a 609 undecies cp, e – salvo diverse indicazioni da parte della competente Procura per i minorenni- per i reati coinvolgenti persone minorenni quali indagati, in concorso con maggiorenni, o quali persone offese/danneggiate) sarà opportuna laddove l'indicazione generica dell'attività svolta o del ruolo rivestito dalla persona indagata in una pubblica amministrazione o in una azienda possa generare confusione sulla individuazione della persona effettivamente coinvolta nell'indagine e generare sospetti/illazione tra quanti ricoprono medesimi ruoli/cariche (è ciò al fine di evitare la divulgazione di notizia errate sull'effettivo destinatario della misura cautelare).

38) Si potrà sostituire da parte della Polizia Giudiziaria (e da parte di questo Ufficio) la divulgazione del nome della persona arrestata/denunciata, destinataria della misura di prevenzione o di richieste per l'applicazione di tali misure con l'indicazione della carica rivestita in una amministrazione o azienda, se trattasi di carica apicale (in particolare se si tratta di reati contro la PA, in materia economica o di criminalità organizzata).

39) Nei casi di cui ai due paragrafi precedenti solo qualora il nominativo o la carica rivestita dai soggetti- persone fiche o giuridiche- indagati o destinatari di una richiesta di misura di prevenzione sia stato oggetto di comunicazione istituzionale da parte di questo Ufficio, si procederà su richiesta dei difensori a comunicazioni di aggiornamento, salvo che vi provveda il magistrato del Tribunale responsabile per la comunicazione.

40) In ogni caso, in occasione della diramazione di comunicati stampa le Forze di Polizia potranno chiedere l'autorizzazione alla diffusione dei nominativi o della carica rivestita delle persone arrestate/denunciate o delle persone offese/danneggiate (inclusi gli enti che rivestano entrambe le qualità), nonché delle persone destinatarie di una misura di prevenzione o di richieste (divulgabili) per l'applicazione di tali misure.

41) Tale autorizzazione potrà essere rilasciata anche di ufficio da parte del procuratore della Repubblica.

42) Le forze di polizia sono comunque autorizzate a divulgare i nominativi dei difensori di ufficio/fiducia delle persone arrestate/denunciate o delle persone offese/danneggiate o di quanti siano destinatari di misure di prevenzione o di richieste (divulgabili) per l'applicazione di tali misure.

43) A maggior ragione, attesa la possibilità di divulgare (con le eccezioni sopra indicate) i nominativi delle persone arrestate/denunciate, nonché di quanti siano destinatari di misure di prevenzione o di richieste (divulgabili) per l'applicazione di tali misure, al fine di garantire il principio della presunzione di non colpevolezza delle persone arrestate/denunciate, la dignità di queste e delle persone offese/danneggiate e di quanti siano destinatari di misure di prevenzione o di richieste per l'applicazione di tali misure, nonché l'immagine di imparzialità ed indipendenza della A.G. che procede, tenendo presente la delibera del CSM del 2018 e la Direttiva della Procura Generale della Cassazione, la denominazione eventualmente attribuita alla indagine da parte della P.G., il linguaggio dei comunicati stampa (emessi da questa A.G. o autorizzati), nonché le dichiarazioni rese in sede di conferenza stampa (disposte da questa A.G. o autorizzate)

non potranno avere connotati/contenuti che violino la presunzione di innocenza o irridenti nei confronti delle persone arrestate/denunciate o destinatarie di misure di prevenzione o che ne violino la dignità e la reputazione e dovranno

quindi contenere

- A) descrizione precisa di fatti e prospettazioni di accusa,
- B) il riferimento allo stato del procedimento,
- C) la menzione del principio di presunzione di innocenza (rectius non colpevolezza),
- D) la conseguente precisazione che in ogni stato dell'indagine e del procedimento le persone fisiche/giuridiche sottoposte ad indagini possano nonché quanti siano destinatari di misure di prevenzione far valere la propria estraneità ai reati per cui si procede e che devono ritenersi PRESUNTI responsabili dei reati per cui si procede o presunti socialmente pericolosi o presunti titolari di beni di sospetta provenienza illecita,
- E) un linguaggio chiaro, ma appropriato nella descrizione delle condotte di rilevanza penale, scevro
- da informazioni sul contenuto di atti e di notizie che devono restare segreti o riservati

- da aggettivi ridondanti,
- da connotati celebrativi dell'operato dell'ufficio requirente o della polizia giudiziaria,
- da giudizi di ordine morale o sulla reputazione delle persone coinvolte nell'indagine (e quindi rispettoso della dignità della persona, come indicato dal Consiglio Superiore della Magistratura sin dalla delibera in data 11 luglio 2018),
- da dichiarazioni ufficiali rese da figure istituzionali diverse dalla Polizia Giudiziaria (che potranno essere rilasciate dopo l'emanazione del comunicato autorizzato, nel rispetto dell'art. 2 del d.lvo 188/2021).

I principi sopra enunciati vanno applicati alla comunicazione non solo relativa ai procedimenti penali e in materia di misure di prevenzione nella fase delle indagini (a carico di noti – persone fisiche ed enti o ignoti) ma in ogni altra fase del procedimento.

45) I principi sopra enunciati, in quanto compatibili, vanno applicati anche alle comunicazioni relative ai procedimenti civili e in materia di esecuzione penale.

46) Analogamente dovranno essere sottoposte ad autorizzazione immagini/filmate con le quali la polizia giudiziaria intenderà accompagnare comunicati o conferenze stampa. In particolare, non verranno autorizzati filmati/immagini di indagati in manette, di minorenni, di parenti degli indagati.

47) In caso di comunicati emessi dalla Polizia Giudiziaria autorizzati da questa A.G. – fatte salve le prerogative in materia di comunicazione da parte degli Uffici giudicanti- non sarà necessaria l'emanazione da parte di questa A.G. di comunicazioni di c.d. aggiornamento, nemmeno su richiesta degli indagati/imputati o di quanti siano di destinatari di misure di prevenzione o di richieste per l'applicazione di tali misure. Altrettanto dicasi quanto alle conferenze stampa tenute dalla Polizia Giudiziaria su autorizzazione di questa A.G.

48) Ritenuto che l'interesse pubblico vada riferito alla rilevanza della indagine o del processo oggetto di divulgazione (nei casi consentiti) e non al nominativo del p.m. titolare del procedimento, visto l'art. 5 comma 2 d.lvo 106/2006 (*Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento*), i comunicati stampa emanati o autorizzati dal procuratore della Repubblica faranno riferimento all'ufficio della Procura della Repubblica e non conterranno il nominativo del magistrato titolare delle indagini o del coordinatore del gruppo di lavoro di cui il magistrato titolare del procedimento appartiene.

49) Analogamente si ribadisce la richiesta già presente nella direttiva 1378/2023, che gli articoli di cronaca giudiziaria si attengano ai criteri indicati nel paragrafo precedente e che non vengano menzionati il nominativo del magistrato titolare delle indagini o del coordinatore del gruppo di lavoro di cui il magistrato titolare del procedimento appartiene.

50) Al fine di

- consentire un periodico monitoraggio, anche da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, dei comunicati diffusi e/o autorizzati e delle conferenze stampa indette e/o autorizzate ai sensi del d.lvo 188/2021 e,

- garantire un omogeneo orientamento quanto alle decisioni emesse da questo Ufficio ai sensi del d.lvo 1881/2021,

le decisioni adottate ai sensi dell'art. 3 d.lvo 188/2021 verranno conservate, suddivise per anno, in un registro che verrà custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica.

51) Ritenuto ancora che i rapporti istituzionali con gli organi di informazione non possano circoscriversi a comunicati stampa, a conferenze stampa e interviste;

ritenuto invero che gli articoli 114, 115 e 116 c.p.p. integrino l'art. 5 del d.lgs n. 106 del 2006 quanto alla individuazione di una disciplina applicabile ai rapporti con gli organi di informazione, suscettibile di garantire, nell'ambito di tali rapporti, trasparenza ed uniformità nella comunicazione di dati e notizie divulgabili;

ritenuto infatti che l'accesso da parte di "chiunque vi abbia interesse" agli atti di cui all'art. 116 c.p.p. non sia limitato a soggetti titolari di diritti processuali ma che tale accesso possa essere consentito anche agli organi di informazione allorquando questo sia correlato all'esercizio della libertà di informazione (sia pure con alcune limitazioni, attesa la stretta correlazione in tale ultimo caso tra la disponibilità di atti del procedimento e la successiva divulgazione del contenuto di questi e conseguente potenziale compressione di diritti delle parti private del procedimento e di terzi); ritenuto che tale diritto di accesso ed il correlato esercizio della libertà di informazione siano suscettibili di contemperamento con altri diritti/valori/esigenze che verranno di seguito indicati; ritenuto infatti che i giornalisti siano portatori non di un semplice «interesse», ma del diritto di informare l'opinione pubblica che, a sua volta, ha il diritto ad essere informata a condizione

- a) che vengano fatti salvi i casi di segretezza degli atti ai sensi dell'art. 329 comma 3 c.p.p., nonché i provvedimenti ai sensi dell'art. 391-*quinquies*, comma 1, c.p.p.;
- b) che l'esercizio di tali diritti non entri in contrasto con altri diritti e valori anche di rango costituzionale, di seguito esemplificativamente (ma non esaustivamente) identificati
 - nel diritto di difesa;
 - nel diritto al giusto processo;
 - nel principio della presunzione di non colpevolezza e correlati interessi e diritti della persona accusata e delle persone offese ad apprendere dagli organi pubblici e non dagli organi di informazione dell'esistenza di indagini che si svolgono nei loro confronti e della emanazione di provvedimenti anche definitivi nei loro confronti;
 - nel diritto alla dignità e reputazione della persona,
 - nel diritto alla protezione dei dati personali definiti sensibili dalla legge,
 - nella tutela dei minori,
 - nel libero convincimento del giudice

ritenuto altresì necessario tener presente quanto previsto

- dall'art. 114 commi 2 bis, 5 c.p.p. e 6 ter in termini di divieto della pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis, nonché delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;
- a tutela del buon costume oppure del segreto nell'interesse dello Stato, nonché
- dall'art. 268 c.p.p. (così come modificato dal d.l.161/2019) in materia di intercettazioni ritenute non rilevanti ai fini delle indagini lesive della reputazione delle persone o riguardanti dati personali definiti sensibili dalla legge;

ribadito quindi che si debba disciplinare sia pure in linea generale da parte di questo Ufficio l'accesso alla copia degli atti da parte degli organi di informazione tenendo presente le varie fasi procedurali, inclusa quella successiva all'esercizio dell'azione penale, con riferimento (per tale

ultima fase) a quanto contenuto nel fascicolo del pubblico ministero e non transitato nel fascicolo del dibattimento, anche in ossequio di quanto previsto dall'art. 114 comma 3 c.p.p.

Quanto alle ordinanze relative alla applicazione di misure cautelari personali

ravvisata, anche alla luce delle delibere del CSM del 10.6.2026 e 29.7.2026, la possibilità di rilasciare copia di dette ordinanze; ritenuto che il rilascio da parte dell'Ufficio agli organi di stampa, sia pure dietro richiesta, di copia di dette ordinanze attraverso una procedura trasparente e tracciabile,

- evita e previene la diffusione clandestina e non tracciabile di quei provvedimenti da parte di soggetti non legittimati,
- evita e previene disparità di trattamento tra gli organi di informazione (che ne privilegino alcuni a scapito di altri),
- mette a disposizione provvedimenti emessi da un giudice terzo, in base ai quali gli organi di informazione possono verificare la fondatezza dei comunicati stampa eventualmente emessi dagli uffici inquirenti o dalla polizia giudiziaria o di quanto viene comunicato nel corso delle conferenze stampa,

52) In linea generale e fatta salva ogni autonoma valutazione da effettuare caso per caso, gli organi di informazione potranno chiedere copia di atti (di cui siano già a conoscenza indagati e/o persone offese), incluse le ordinanze di applicazione di misure cautelari personali salvo possibilità di diniego motivato da parte del procuratore della Repubblica.

53) Potrà essere chiesta da parte degli organi di informazione tramite mail da inviare agli indirizzi sopra indicati (segreteria@procuratore.procura.genova@giustizia.it e per conoscenza a nicola.piacente@giustizia.it) copia di atti e delle ordinanze di applicazione di misure cautelari personali e reali. Copia di tali provvedimenti potrà essere rilasciata solo una volta che questi siano stati eseguiti.

Ritenuto che l'accesso a quei provvedimenti non possa essere illimitato ma che vadano tutelate preminenti esigenze di indagine e di riservatezza,

54) Non si rilascerà copia delle ordinanze di applicazione di misure cautelari personali, laddove l'indagato/gli indagati (o taluni di questi) si siano sottratti alla esecuzione delle stesse o laddove il rilascio di copia possa pregiudicare l'esito relativo all'espletamento di ulteriori indagini anche nell'ambito di procedimenti collegati/connessi pendenti presso altri Uffici inquirenti.

55) Analogamente, potrà non essere autorizzato il rilascio di copia di ordinanze di applicazione di misure cautelari o reali se riguardano reati di cui alla l. 69/2019 o reati dagli artt. Da 609 bis a 609 undecies c.p.

56) Unitamente ai procuratori aggiunti (con riferimento ai procedimenti ricadenti nella competenza dei gruppi di lavoro da questi coordinati) ed al pubblico ministero titolare del procedimento il procuratore della Repubblica verificherà la sussistenza dei presupposti ex artt. 114 e 116 cpp e provvederà a redigere tempestivamente un provvedimento di accoglimento o rigetto della istanza.

57) In caso di richiesta di copia di misure cautelari personali prima della fine delle indagini preliminari o del termine dell'[udienza preliminare](#), valutata la sussistenza dei presupposti ex art. 116 cpp, il procuratore della Repubblica o chi ne fa le veci, in caso di accoglimento della istanza, rammenterà i divieti di cui agli artt. 114 e 115 cpp.

58) Il rilascio ai sensi dell'art. 116 cpp, a seguito di autorizzazione, di una ordinanza di applicazione di misure cautelari e di ogni altro atto non equivale a comunicato stampa o a conferenza stampa (ved. delibera del CSM a seguito di seduta in data 29.7.2026) e quindi non comporta alcun obbligo per il procuratore della Repubblica o chi ne fa le veci di emanare comunicazioni di aggiornamento previste dalla delibera del Consiglio del 10.6.2026.

59) l'istanza finalizzata al rilascio di copie di atti contenuti nel fascicolo del P.M. può riguardare anche i procedimenti non più pendenti nella fase delle indagini preliminari, ferma restando la competenza del giudice che procede, laddove il P.M. abbia esercitato l'azione penale e sia stato formato il fascicolo del dibattimento.

60) Unitamente ai procuratori aggiunti (con riferimento ai procedimenti ricadenti nella competenza dei gruppi di lavoro da questi coordinati) ed al pubblico ministero titolare del procedimento, il procuratore della Repubblica verificherà la sussistenza dei presupposti ex artt. 114 e 116 cpp e provvederà a redigere tempestivamente un provvedimento di accoglimento o rigetto della istanza.

In ogni caso verrà negato il rilascio di copia di atti laddove la pubblicazione del contenuto di questi

- interferisca con le investigazioni in corso (anche nell'ambito di altri procedimenti);
- danneggi i diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi (così come sopra enucleati);
- offenda il buon costume o possa comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescriva di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato.

61) I provvedimenti definitivi potranno essere divulgati agli organi di informazione verbalmente o tramite rilascio di copia solo nel momento in cui indagati/imputati e persone offese ne vengano a conoscenza.

Visti

l'art. 6 del codice etico dei magistrati- Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa⁴

l'art. 5 del d.lvo 106/2006 commi 3 e 4⁵

62) Salvo casi eccezionali e qualora, previa consultazione con il procuratore della Repubblica

- si renda necessario smentire notizie apparse sugli organi di stampa e prive di fondamento inerenti l'attività dell'ufficio e comunque emanare comunicazioni di natura reattiva o
 - ricorrano altre specifiche ragioni di interesse pubblico legate ad es. a motivi di sicurezza o al diritto dell'opinione pubblica di essere informata sullo sviluppo di procedimenti penali, civili (in cui sia prevista l'iniziativa o la partecipazione del PM) o di misure di prevenzione particolarmente rilevanti e fermo restando che i rapporti con gli organi di informazione vengono curati dal procuratore della Repubblica,
- al fine di garantire il segreto delle indagini ed il rispetto per indagati e persone offese,

⁴ Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.

Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni per ragioni del suo ufficio concernenti l'attività del suo ufficio o conosciute per ragioni di esso e ritiene di dover fornire notizie sull'attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l'esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l'onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati.

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione.

Evita di partecipare a trasmissioni nelle quali sappia che le vicende di procedimenti giudiziari in corso saranno oggetto di rappresentazione in forma scenica.

⁵ *Omissis - E' fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.*

Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.

non potranno essere anticipati, da parte di tutti i magistrati e componenti della Procura agli organi di stampa orientamenti di questo Ufficio riguardanti l'esito delle indagini (in termini di previsione sulla formulazione di una richiesta di archiviazione piuttosto che di esercizio dell'azione penale) o iniziative nell'ambito dei procedimenti penali, civili e in materia di misure di prevenzione. In caso di violazione di tale ipotesi, il procuratore della Repubblica chiederà spiegazioni al p.m. titolare dell'indagine ed al procuratore aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro cui appartiene il p.m. titolare del procedimento, con riserva di applicare l'art. 5 comma 3 del d.lvo 106/2006.

63) I procuratori aggiunti collaboreranno con il procuratore della Repubblica per assicurare il rispetto di quanto previsto nel presente ordine di servizio, nonché nel vigilare sull'osservanza dei paragrafi che precedono.

64) Al fine di

- consentire un periodico monitoraggio delle istanze presentate dagli organi di informazione ai sensi dell'art. 116 c.p.p.,
 - garantire un omogeneo orientamento nei provvedimenti emessi da questo ufficio a fronte di tali istanze,
- verranno istituiti
- un registro, allo stato cartaceo, che verrà custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica in cui verranno inseriti, suddivisi per anno,
 - , istanze ex art. 116 c.p.p. e provvedimenti emessi da questa A.G.

65) I comunicati stampa, così come quelli cc.dd. reattivi e di aggiornamento verranno pubblicati sul sito web della procura della Repubblica rimanendovi almeno fino alla sentenza di primo grado o alla sentenza relativa alla fase in cui viene emanata la comunicazione di aggiornamento e nel caso di procedimenti nella fase della esecuzione penale per non più di tre mesi.

66) Analogamente, su richiesta degli indagati per il tramite dei rispettivi difensori, potranno essere pubblicati sul sito web della Procura della Repubblica i comunicati di c.d. aggiornamento nei termini previsti dalla Delibera del CSM del 10.6.2026.

67) Resta salva la facoltà di incontri periodici meno formalizzati tra Procuratore della Repubblica (o chi ne fa le veci) e giornalisti, così come previsto nel paragrafo 1 lett. D) della delibera del CSM del 10.6.2026, al fine di fornire notizie/aggiornamenti divulgabili sull'andamento dei turni di reperibilità/urgenza, con riferimento anche ai casi e modalità di partecipazione del PM titolare del procedimento

a tanto al fine di consentire a questi ultimi di indicare argomenti suscettibili di essere considerati di interesse pubblico e di essere informati su quanto accaduto (se divulgabile) nel corso dei turni di reperibilità, su vicende (divulgabili) riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio –

68) In caso di assenza o impedimento del procuratore della Repubblica tutti i rapporti con gli organi di informazione saranno assegnati ai magistrati individuati secondo i criteri oggettivi di cui al precedente punto II C dell'ordine di servizio 19/2026 ed in particolare

- al procuratore aggiunto in servizio con maggior anzianità nell'esercizio della funzione semidirettiva all'interno dell'ufficio (in caso di presenza di più procuratori aggiunti con pari anzianità nell'esercizio della funzione semidirettiva all'interno dell'ufficio);

- al procuratore aggiunto con maggiore anzianità di ruolo (in caso di presenza di più procuratori aggiunti con pari anzianità nell'esercizio della funzione semidirettiva all'interno dell'ufficio);
- al magistrato in servizio con maggiore anzianità di ruolo (In assenza dei procuratori aggiunti)

fatto salvo – ove possibile -nei casi sopra indicati - onere di previa consultazione

con il Procuratore medesimo, nello spirito di leale collaborazione.

69) Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 d.lvo 188/2021 e 5 d.lvo 106/2006 il procuratore riserva, se ritenuto necessario, di regolare con separato ordine di servizio, previa consultazione con i magistrati dell'ufficio, le modalità con cui questi ultimi possono, al di fuori dei casi in cui la comunicazione è riservata al Dirigente dell'Ufficio, rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione.

Genova, 5.10.2026

Il procuratore della Repubblica

Nicola Piacente

Firme per adesione

Presidente della Corte di Appello

Elisabetta Vidali

Il Presidente del Tribunale,

Enrico Silvestro Ravera

Il responsabile della comunicazione del Tribunale

Giorgio Morando

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Stefano Savi

Il Presidente della Camera Penale Ligure

Avv. Nicola Scodnik

Il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti

Tommaso Fregatti- delegata in data 5.10.2026 Katia BONchi

Il Presidente del Gruppo Cronisti Liguri

Katia Bonchi

Il Capocentro D.I.A. Genova

Giuseppe Colizzi

Il Comandante della Polizia Locale-Genova

Fabio Cosimo Manzo

Firme per presa d'atto

Il Questore

Silvia Burdese

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Luigi Macchia

Il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri

Alessandro Magro